



SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. L'Amministrazione Comunale tende a favorire lo sviluppo dello Sport dilettantistico, l'associazionismo sportivo e ricreativo al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero.
2. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni del comma 25 dell'articolo 90 della Legge 27 Dicembre 2002 n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Legge Regionale 19 giugno 2012 n.27 recante "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo", definisce le modalità e i criteri di affidamento in concessione ad altri soggetti, degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Rocca San Giovanni, non gestiti direttamente.

Art. 2 - La gestione degli Impianti Sportivi

1. Gli Impianti Sportivi di proprietà del Comune di Rocca San Giovanni, in assenza di una gestione diretta, possono essere affidati in concessione, tramite avviso pubblico e convenzione, ai seguenti soggetti:
 - a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
 - b) discipline sportive associate;
 - c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b).

2. I soggetti affidatari della gestione sono individuati secondo procedure ad evidenza pubblica, sulla base dei seguenti requisiti ai quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
- b) numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- c) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;
- d) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- e) livello di attività svolta;
- f) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- g) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- h) anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- i) anzianità di iscrizione al registro Coni.



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020

Tel.:0872/60630

Fax:0872/620247

Web: www.comune.roccasangiovanni.ch.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comune.roccasangiovanni.ch.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

3. Qualora la gara per l'affidamento in concessione ai soggetti di cui al comma 1, del presente articolo, andasse deserta, dopo un secondo esperimento di gara a condizioni più favorevoli per il concessionario, il comune può indire una nuova gara aperta anche ad altri operatori economici diversi dai soggetti di cui al comma 1, muniti di idonea qualificazione.

Possono partecipare alla selezione i soggetti indicati nell'Art. 2 comma 3 del presente Regolamento che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) esperienza di almeno n. 3 anni nel settore della promozione e della diffusione della pratica sportiva;
- b) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, documentata dai titoli posseduti previsti per legge e dai curriculum professionali;
- c) situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dell'eventuale personale dipendente.

Art. 3 - Criteri generali per l'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi

1. L'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi deve tenere di conto dei seguenti criteri:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione che comunque non può eccedere i dieci anni.

2. L'Amministrazione Comunale, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1.

TITOLO II – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE

Art. 4 - Modalità di affidamento

1. L'utilizzo del bando pubblico è la modalità ordinaria della procedura di selezione idonea a garantire imparzialità e trasparenza.

2. Il Bando Pubblico deve indicare:

- a) il soggetto appaltante;
- b) la procedura di aggiudicazione;
- c) l'oggetto;
- d) i soggetti ammessi a gara;
- e) i requisiti di cui i concorrenti devono essere in possesso;
- f) le modalità di svolgimento della gara, l'aggiudicazione e la valutazione delle offerte;
- g) l'importo a base d'asta a cui fare riferimento per la definizione dell'offerta economica;



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020

Tel.:0872/60630

Fax:0872/620247

Web: www.comune.roccasangiovanni.ch.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comune.roccasangiovanni.ch.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

- h) la durata della gestione;
- i) le modalità di partecipazione e termini;
- j) l'eventuale contributo economico che il Comune intende concedere a sostegno della gestione, quantificato con atto specifico della Giunta comunale.

3. Con la partecipazione al bando il soggetto interessato dovrà impegnarsi a sottoscrivere una convenzione con l'Ente concedente, contenente il dettaglio delle clausole che disciplinano l'uso dell'impianto pubblico.

Art. 5 - Utilizzo degli impianti sportivi scolastici

- 1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole, quando non utilizzati dalle stesse, vengono, previo parere del Consiglio d'Istituto, messi a disposizione dei soggetti individuati all'art. 2, nonché delle categorie svantaggiate in orario extrascolastico.
- 2. L'utilizzo di tali impianti è disciplinato attraverso convenzioni che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia degli impianti sportivi in orario extrascolastico.

3. Art. 6 - Criteri di valutazione delle offerte

- 1. La valutazione delle offerte avverrà a cura di apposita Commissione tecnica, nominata con atto del Dirigente, che valuterà le offerte secondo criteri quali-quantitativi fissati dal bando.
- 2. L'offerta economica consiste nell'importo del canone annuo offerto dal concorrente rispetto a quello definito a base di gara dall'Amministrazione e/o nell'importo del contributo richiesto a sostegno della gestione;
- 3. L'offerta tecnico-quantitativa è costituita da tutti gli elementi che consentano la valutazione oggettiva dei profili tecnici, manutentivi, educativi, sociali e gestionali delle attività che si intendono svolgere nell'impianto sportivo.
- 4. Il punteggio da attribuire all'offerta economica e all'offerta tecnica dovrà comunque prevedere la prevalenza della valutazione tecnica su quella economica.

Art. 7 - Oneri e responsabilità delle parti

- 1. Il Concessionario si fa carico degli oneri diretti e indiretti per la gestione ed il funzionamento dell'impianto, e in particolare:
 - a) delle spese delle utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono;
 - b) della pulizia dei locali;
 - c) della custodia e la manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni all'impianto;
 - d) della manutenzione delle strutture e degli impianti, nonché il ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti;
 - e) assume la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni a terzi;
 - f) è direttamente responsabile dei danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
 - g) è, inoltre, tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996;
 - h) è tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa a copertura di eventuali danni o sinistri che possano verificarsi nell'area di gestione;



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020

Tel.:0872/60630

Fax:0872/620247

Web: www.comune.roccasangiovanni.ch.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comune.roccasangiovanni.ch.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

- i) è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente del Comune l'impianto convenzionato, per le esigenze istituzionali e per le manifestazioni proprie del Comune previo preavviso da parte del Comune, compatibilmente con il calendario di attività svolte dal Concessionario;
- j) fruibilità da parte della scuola, previa comunicazione, in orari di attività scolastica.

2. Il Comune si fa carico degli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria che non derivino da danneggiamenti degli utenti dell'attività del Concessionario. In particolare il Comune assume l'impegno di comunicare al Concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria della struttura, l'inizio degli stessi con preavviso di 30 giorni. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario. Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

Art. 8 - Accesso agli Impianti

L'accesso all'Impianto deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, collettivamente o singolarmente, compatibilmente con l'orario di funzionamento del servizio, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo condizioni di pari opportunità con particolare riferimento ai soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

Art. 9 - Personale adibito all'Impianto

1. Il Concessionario deve garantire per l'eventuale personale dipendente, impiegato nell'Impianto, il rispetto delle norme del diritto del lavoro e il pagamento delle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalla vigente normativa. Il Comune è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.

2. Il Concessionario deve predisporre, a propria cura, e consegnare all'Amministrazione un piano di sicurezza e nominare per il periodo di utilizzazione il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 10 - Polizze assicurative

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a sua carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

Art. 11 - Durata della Concessione

La durata dell'affidamento in concessione è di norma di sei anni, è fatta salva, tuttavia, la possibilità di indicare nel bando una durata maggiore fino ad un massimo di 10 anni.

Art. 12 - Convenzione

1. Il Comune stipula con il soggetto risultato Concessionario una convenzione concernente la definizione dei rapporti nella gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri di uso degli impianti sportivi, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nel presente regolamento; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020

Tel.:0872/60630

Fax:0872/620247

Web: www.comune.roccasangiovanni.ch.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comune.roccasangiovanni.ch.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificato per livelli e tipo d'utenza;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

TITOLO III – CONTROLLO E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 13 - Modalità di controllo da parte del Comune

1. Il Comune si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo sull'attività e sulla conduzione dell'Impianto da parte del Concessionario.

2. Il Comune attiva, tramite i propri uffici, forme di controllo sulla gestione dell'impianto finalizzate alla verifica di:

- a) rispetto delle clausole convenzionali;
- b) pluralismo dell'utenza;
- c) partecipazione degli utenti svantaggiati;
- d) fruibilità degli orari di utilizzo della struttura da parte di tutti o comunque del maggior numero di cittadini e società.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto della Concessione

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno tre mesi al Comune e motivandone le ragioni.

2. L'affidamento in concessione dell'Impianto Sportivo può essere revocato da parte del Comune prima della scadenza prevista, oltre che nel caso stabilito all'art. 7, comma 2, al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte dell'Ente:

- a) grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;
- b) realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni del Comune;
- c) mancata osservanza degli obblighi assunti con la Convenzione;
- d) indisponibilità a concedere l'impianto al Comune per le iniziative messe in atto e/o patrocinate dallo stesso, senza adeguata motivazione;
- e) aver procurato danni alla struttura, all'allestimento, all'impiantistica, agli attrezzi, agli infissi, etc.;
- f) non fruibilità prolungata dell'impianto;
- g) rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto;
- h) mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute, trascorsi 60 gg. dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme transitorie



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020

Tel.:0872/60630

Fax:0872/620247

Web: www.comune.roccasangiovanni.ch.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comune.roccasangiovanni.ch.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni degli impianti sportivi deliberate successivamente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, salvo quanto previsto dall'art. 16.
2. Rimangono in vigore e non sono soggette a variazione o ad adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto.

Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la data di esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Ogni altra disposizione, incompatibile con quanto previsto nel presente Regolamento si intende abrogata.

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 Oggetto e finalità

ART. 2 La gestione degli Impianti Sportivi

ART. 3 Criteri generali per l'affidamento in concessione degli Impianti Sportivi

TITOLO II – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE

ART. 4 Modalità di affidamento

ART. 5 Utilizzo degli impianti sportivi scolastici

ART. 6 Criteri di valutazione delle offerte

ART. 7 Oneri e responsabilità delle parti

ART. 8 Accesso agli Impianti

ART. 9 Personale

ART. 10 Polizze assicurative

ART. 11 Durata della Concessione

ART. 12 Convenzione

TITOLO III – CONTROLLO E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 13 Modalità di controllo da parte del Comune

ART. 14 Risoluzione del rapporto della Concessione

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 Norme transitorie

ART. 16 Entrata in vigore e abrogazione di norme